

12.004

**Rapport annuel 2011
des Commissions de gestion et de la Délégation
des Commissions de gestion des Chambres fédérales**

du 27 janvier 2012

Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs,

Conformément à l'art. 55 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl ; RS 171.10), nous vous soumettons le rapport d'activité des Commissions de gestion et de leur délégation pour l'année 2011 et vous demandons de bien vouloir en prendre connaissance.

Le présent rapport donne des indications sur les principaux contrôles effectués durant l'année et dégage les résultats et les enseignements qui peuvent en être tirés. Il accorde également une attention particulière aux suites données aux recommandations des commissions et de la délégation.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre très haute considération.

Le 27 janvier 2012

Au nom des Commissions de gestion des
Chambres fédérales :

Le président de la CdG-N,
Ruedi Lustenberger, conseiller national

Le président de la CdG-E,
Paul Niederberger, député au Conseil des
Etats

4.3 Verifica relativa al rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione sul sistema informatico ISIS

4.3.1 Raccomandazioni della Delegazione delle Commissioni della gestione

La DelCG aveva corredato il suo rapporto del 21 giugno 2010 concernente il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS) di 17 raccomandazioni volte a risolvere i problemi individuati grazie all'ispezione¹⁰⁵.

Il 20 ottobre 2010 il Consiglio federale ha accettato di attuare integralmente tutte le raccomandazioni formulate dalla DelCG, ad eccezione di una, o almeno di procedere sostanzialmente nella direzione indicata dalla DelCG¹⁰⁶. Il 25 novembre 2010, in occasione del primo incontro con il capo del DDPS relativo all'attuazione di queste raccomandazioni, la DelCG ha accolto favorevolmente il parere del Consiglio federale interpretandolo come una conferma del fatto che Delegazione e Consiglio federale avevano individuato gli stessi problemi e condividevano la stessa volontà di risolverli.

Del tutto cosciente che l'attuazione di alcune raccomandazioni poteva richiedere molti anni, la DelCG ha nondimeno voluto assicurarsi che il SIC avrebbe avviato per tempo i lavori necessari rispettando un ordine di priorità adeguato. Il 21 marzo e il 26 agosto 2011 la Delegazione si è dunque incontrata con il capo del DDPS per discutere sullo stato d'attuazione di talune raccomandazioni del rapporto ISIS. Questa verifica verteva essenzialmente sulla designazione e sull'operato dell'incaricato della protezione dei dati ISIS, sulla riduzione dei casi pendenti a livello dell'assicurazione qualità, sulla definizione, sulla pertinenza e sull'affidabilità degli indicatori di qualità dei dati ISIS, nonché sull'attuazione delle raccomandazioni concernenti il programma di ricerca preventivo «Foto passaporto».

Il rapporto d'inchiesta della DelCG verteva sul «sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS», che il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) aveva utilizzato con questa denominazione fino alla fine del 2009. Il 1° gennaio 2010, al momento dell'istituzione del SIC, la nuova ordinanza sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC)¹⁰⁷ ha cambiato tale denominazione in «Sistema d'informazione sicurezza interna (ISIS)».

¹⁰⁵ Trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS). Rapporto della DelCG del 21 giu. 2010 (FF **2010** 6777, 6848).

¹⁰⁶ Trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS). Parere del Consiglio federale del 20 ott. 2010 (FF **2010** 6853, 6871).

¹⁰⁷ Ordinanza del 4 dic. 2009 sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC; RS **121.2**).

4.3.2 Riduzione del volume dei dati contenuti in ISIS e del numero di casi pendenti a livello di controllo della qualità

Il numero delle persone registrate in ISIS che la DelCG aveva stimato in 200 000 alla fine del 2009, è cresciuto fino a 212 000 (ossia 120 000 persone e 92 000 terzi) nell'autunno 2010. Questo aumento era essenzialmente dovuto ai dati relativi al controllo delle foto passaporto, la cui registrazione era proseguita senza limitazioni nei primi nove mesi del 2010.

Nel dicembre 2010 il SIC ha ridotto il numero di registrazioni in ISIS a 48 000 persone e 35 000 terzi mediante un programma di cancellazione automatizzato. Quest'ultimo ha permesso di cancellare tutti i terzi che erano stati oggetto di trattamento unicamente nell'ambito del programma di ricerca «Foto passaporto», come suggerito dalla DelCG nella sua raccomandazione 2 (cfr. n. 4.3.4).

Alla fine del primo semestre 2011 il rafforzamento del controllo della qualità ha portato a una nuova riduzione del numero di registrazioni (46 000 persone e 17 000 terzi). Alla fine del terzo trimestre 2011 il numero di terzi era stato ulteriormente ridotto a poco meno di 14 000, mentre il numero delle persone si era stabilizzato a circa 45 000. Per contro il programma di cancellazione automatizzato ha permesso di ridurre soltanto in modo marginale a circa 16 000 il numero di istituzioni direttamente o indirettamente pertinenti per la protezione dello Stato registrate in ISIS.

Per quanto concerne le valutazioni globali periodiche (una prima valutazione globale è prescritta entro cinque anni dalla registrazione della prima comunicazione, in seguito ogni tre anni fino alla cancellazione dei dati), la DelCG aveva constatato nel suo rapporto che il SAP aveva già accumulato importanti ritardi prima dell'introduzione del nuovo sistema ISIS nel 2005. La Delegazione aveva scoperto che, in seguito a problemi persistenti a livello della migrazione dei dati provenienti dal vecchio sistema ISIS, le valutazioni globali erano state del tutto tralasciate fino alla fine del 2008. Secondo i calcoli del SIC nella primavera 2010 il ritardo ammon-tava a circa 114 000 valutazioni globali; con gli effettivi disponibili non sarebbe stato prevedibilmente possibile venirne a capo.

A partire dall'autunno 2010 il SIC è riuscito ad aumentare gradualmente gli effettivi del Controllo della qualità. Inoltre grazie al programma di cancellazione automatizzato, a fine 2010 il numero di controlli pendenti era stato ridotto a 48 000. Il Controllo della qualità, il cui personale era stato aumentato, aveva poi ridotto questi casi a 36 000 alla fine del primo semestre 2011, in seguito a 25 000 a fine ottobre 2011.

Il SIC prevede di terminare tutti i controlli ancora pendenti entro la fine del 2012, effettuando nel contempo entro i termini legali le valutazioni globali periodiche che giungono a scadenza. Per poter raggiungere tale obiettivo il Controllo della qualità del SIC deve effettuare circa 2 500 valutazioni globali al mese, ciò che sembra fattibile con l'attuale dotazione di personale.

4.3.3 Operato dell'incaricato della protezione dei dati ISIS

Nel suo rapporto ISIS la DelCG aveva raccomandato di bloccare provvisoriamente, fino al completamento del controllo, l'accesso a tutti i dati trattati in ISIS-NT cinque anni prima o più e che da allora non erano più stati sottoposti a una valutazione

globale. Eseguito il controllo, il Consiglio federale avrebbe dovuto designare un incaricato della protezione dei dati esterno il quale avrebbe deciso se liberare o cancellare i dati controllati.

Nel suo parere del 20 ottobre 2010 sul rapporto della DelCG il Consiglio federale ha aderito alla raccomandazione della Delegazione riguardo alla designazione di un incaricato della protezione dei dati esterno ISIS e ha anche ritenuto necessario procedere al blocco provvisorio dell'accesso ai dati che non erano ancora stati oggetto del controllo previsto dalla legge. Il Consiglio federale ha però ritenuto non praticabile sul piano tecnico un blocco completo dei dati perché avrebbe comportato un dispendio di mezzi sproporzionato.

Il 23 dicembre 2010 il direttore del SIC ha regolamentato il blocco dell'accesso in una direttiva: in caso di richiamo di dati bloccati, sullo schermo compare un avviso che indica all'utente del sistema che la persona in questione deve essere ancora oggetto di una valutazione globale. I dati ISIS in oggetto possono essere visti e stampati ma, secondo la direttiva, non possono essere utilizzati per un rapporto d'analisi né essere comunicati all'esterno.

In occasione della visita di controllo fatta al SIC il 6 aprile 2011 la DelCG ha inoltre appreso che l'utente viene avvisato dell'eventuale blocco soltanto se effettua il richiamo rispettando una particolare procedura. Se viene usato un altro ordine di richiamo, il sistema non fa apparire nessun avviso indicante che i dati comparsi sullo schermo sono bloccati.

I collaboratori del SIC che abbisognano dei dati ISIS su una persona oggetto del blocco per svolgere un compito relativo al servizio d'informazione possono domandare la levata del blocco. Dopo aver esaminato la domanda il Controllo della qualità si rivolge all'incaricato della protezione dei dati esterno, il quale dispone in via definitiva la riapertura dell'accesso ai dati ISIS concernenti la persona in questione o la loro cancellazione.

Per adempiere i compiti di incaricato della protezione dei dati esterno ISIS, il DDPS ha potuto avvalersi dell'ex-consigliere agli Stati Hansruedi Stadler, entrato in funzione all'inizio del 2011. Sentito nel marzo 2011, ha comunicato alla DelCG che la procedura di svincolo dei dati era sperimentata e affidabile. Nel suo primo rapporto semestrale, discusso con la Delegazione il 9 novembre 2011, l'incaricato ha informato che la procedura era stata applicata in circa 200 casi. In 20 di questi casi aveva rifiutato l'accesso ai dati e ne aveva deciso la cancellazione.

Inoltre il contratto che l'incaricato ISIS ha concluso con il DDPS prevede che il SIC informi regolarmente quest'ultimo del numero di valutazioni globali pendenti che riesce a recuperare. Da allora l'incaricato si reca regolarmente sul posto per valutare i progressi fatti nel campo delle valutazioni globali, l'ordine di priorità degli aggiornamenti, la qualità e la pertinenza dei dati, in particolare effettuando controlli a campione sulle valutazioni effettuate. Tali controlli permettono di garantire che il SIC non effettui i controlli pendenti soltanto pro forma, ma che vi dedichi la cura e i mezzi necessari.

4.3.4

Nuova versione del programma di ricerca preventivo «Foto passaporto»

Il programma di ricerca preventivo fondato sul controllo delle fotografie dei passaporti è stato introdotto all'epoca della guerra fredda come strumento di controspionaggio ed è servito in particolare a sorvegliare i cittadini svizzeri che si recavano nei Paesi dell'Europa dell'Est. In seguito all'affare delle schedature, l'utilizzazione di questo strumento è stata limitata ai cittadini di alcuni Stati stranieri che valicavano la frontiera svizzera.

Dal rapporto ISIS della DelCG risulta che tali controlli hanno comportato la registrazione di circa 52 000 persone. Esse sono state registrate automaticamente come terzi in ISIS, senza valutazione del rischio concreto che potevano rappresentare. La Delegazione ha di conseguenza formulato riserve in merito alla legalità delle registrazioni relative a questi terzi¹⁰⁸ e ha raccomandato al DDPS di fare cancellare tutti i terzi registrati in ISIS sulla sola base del programma di ricerca preventivo «Foto passaporto». Questi dati sono stati cancellati nel dicembre 2010 per mezzo di un programma di cancellazione automatizzata (cfr. n. 4.3.2).

In occasione della sua ispezione ISIS la DelCG ha inoltre constatato che con il personale a disposizione non era possibile trattare in tempo utile le informazioni concernenti il passaggio alla frontiera e che l'entrata in vigore dell'accordo di Schengen aveva ridotto le possibilità di procedere alla registrazione sistematica dei movimenti di viaggiatori alla frontiera. Considerato che, per esempio, il Controllo della qualità non disponeva degli effettivi sufficienti per procedere ai controlli di qualità dei dati ISIS prescritti dalla legge, la Delegazione si è domandata se il rapporto tra l'onere di lavoro necessario per la raccolta dei dati e l'utilità di quest'ultimi giustificasse le risorse impiegate nel controllo «Foto passaporto»¹⁰⁹.

Nel suo rapporto la DelCG aveva dunque raccomandato al Consiglio federale di sospendere il programma di ricerca preventivo «Foto passaporto». Altrimenti il Consiglio federale avrebbe dovuto motivare in un rapporto la decisione di proseguirlo. Nel suo parere del 20 ottobre 2010 il Consiglio federale ha espresso la sua volontà di seguire la raccomandazione della Delegazione e ha precisato che il SIC avrebbe sospeso il programma di ricerca «Foto passaporto» come utilizzato allora e avrebbe impiegato gli strumenti esistenti (apparecchi alla frontiera) in un nuovo progetto. Il Consiglio federale ha inoltre annunciato un esame dell'orientamento tematico e una restrizione del diritto d'accesso ai dati interessati. Il 31 marzo 2011 il DDPS ha inviato alla DelCG un rapporto in merito.

Il 6 aprile 2011 la DelCG si è informata presso il SIC sull'avanzamento dei lavori relativi al nuovo progetto. I dati riguardanti le foto passaporto saranno immagazzinati in una banca dati specifica ancora da sviluppare; il SIC non registrerà più automaticamente in ISIS i dati delle persone interessate quando attraversano la frontiera, ma soltanto quando queste sono già registrate in ISIS per altre ragioni. Inoltre l'accesso alla nuova banca dati sarà riservato unicamente ai collaboratori incaricati del programma di ricerca «Foto passaporto», ai quali gli altri collaboratori del SIC dovranno rivolgere le loro richieste.

¹⁰⁸ Trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS). Rapporto della DelCG del 21 giu. 2010 (FF 2010 6777, 6835).

¹⁰⁹ Ibid. (FF 2010 6777, 6839).

Il riorientamento del programma di ricerca «Foto passaporto» dovrebbe provocare una riduzione del numero di persone registrate in ISIS il cui incarto deve essere cancellato in un secondo tempo a causa della sua mancanza di pertinenza del profilo della protezione dello Stato. Ciò permetterà di ridurre l'onere di lavoro per il Controllo della qualità ISIS.

I dati registrati nella nuova banca dati saranno cancellati cinque anni dopo la registrazione. La cancellazione corrisponderà dunque temporalmente alla prima valutazione globale prevista per i dati ISIS (art. 32 cpv. 1 OSI-SIC). Tale durata di conservazione è di gran lunga inferiore ai 20 anni prescritti per i dati relativi a programmi di ricerca preventiva (art. 33 cpv. 1 lett. b OSI-SIC).

La banca dati sarà sottoposta al diritto d'accesso diretto secondo gli articoli 8 e 9 LPD¹¹⁰ e dovrà essere annunciata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). I cittadini stranieri potranno dunque domandare se sono oggetto di una registrazione al momento della loro entrata in Svizzera. Tali persone devono dunque partire dal principio che le autorità svizzere sono informate dei dati che le concernono e dispongono della loro fotografia; del resto tutti i cittadini dei Paesi interessati dal nuovo programma di ricerca «Foto passaporto» sono soggetti all'obbligo di visto. Soltanto i titolari di passaporti diplomatici ne sono esentati quando si recano in Svizzera per brevi periodi¹¹¹. Questa deroga si applica tuttavia soltanto a circa un terzo degli Stati interessati dal programma.

Lo scopo del vecchio programma era di raccogliere informazioni su tutte le minacce menzionate nell'articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI. Sulla base dell'esame effettuato su domanda della DelCG, il SIC ha deciso di utilizzare il nuovo programma soltanto per una parte dei compiti definiti dalla LMSI. Per questo motivo ha eliminato otto Stati dalla lista dei Paesi i cui cittadini sono interessati dalla registrazione dei passaporti alla frontiera. Questa lista menziona ora 17 Paesi. Conformemente al diritto vigente la competenza di limitare o ampliare questa lista spetta al SIC, che deve fare rapporto almeno una volta all'anno al capo del DDPS motivando la conformità del proseguimento del singolo programma di ricerca preventiva (art. 24 cpv. 5 O-SIC).

Nel suo ultimo rapporto annuale destinato al capo del DDPS il SIC giunge alla conclusione che l'onere di lavoro legato alla gestione dei dati del programma «Foto passaporto» aumenterà invece di diminuire. In queste condizioni occorre ammettere che, nonostante il riorientamento del programma, il SIC non riuscirà a trattare i dati concernenti il passaggio di frontiera in modo da renderli disponibili in tempo utile ai servizi preposti alla protezione dello Stato.

L'analisi dei volumi di dati relativi al passaggio della frontiera raccolti nel 2009 e nel 2010 mostra che soltanto l'11 e rispettivamente il 23 per cento concernono cittadini degli otto Paesi che saranno esclusi dai controlli. La riduzione del numero di Stati sottoposti ai controlli non diminuirà dunque in modo sostanziale il lavoro di cui il SIC deve farsi carico per svolgere il programma. Inoltre l'evoluzione in corso fa presagire un continuo aumento degli arrivi: da 30 000 passaggi di frontiera nel 2000 si è passati a circa 100 000 nel 2009 e vi è da aspettarsi che questa tendenza alla crescita proseguirà.

¹¹⁰ Legge federale del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

¹¹¹ Cfr. il sito Internet dell'UFM: www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/visa.html.

Il riorientamento del programma non riduce in modo significativo l'onere legato al trattamento dei dati delle persone registrate in occasione di un passaggio della frontiera. Invece di essere registrati in ISIS i dati saranno raccolti nella nuova banca dati. Il fatto di limitare in futuro l'utilizzazione dei dati relativi alle foto passaporto a una parte soltanto dei compiti definiti dalla LMSI non ridurrà l'onere di lavoro legato agli indispensabili confronti con ISIS. E se il controllo delle foto passaporto servirà soltanto a una parte dei compiti definiti dalla LMSI, peggiorerà il rapporto tra il lavoro da effettuare e i potenziali vantaggi per la sicurezza della Svizzera.

Come chiesto dalla DelCG il rapporto del DDPS del 31 marzo 2011 verteva anche sulla compatibilità del futuro programma di ricerca «Foto passaporto» con gli accordi di Schengen e di Dublino. Il DDPS non ha individuato possibili conflitti con gli impegni presi dalla Svizzera nel quadro di detti accordi. Come già la Delegazione nel suo rapporto ISIS il DDPS è giunto alla conclusione che, in assenza di controlli dei passaporti alla frontiera degli Stati firmatari dell'Accordo di Schengen, il programma non potrà più esplicare effetti.

Il vecchio programma di ricerca «Foto passaporto» forniva ai servizi d'informazione svizzeri informazioni sistematiche sui documenti di viaggio delle persone che valicavano la frontiera svizzera. Anche il nuovo programma si prefigge quest'obiettivo. Dall'11 ottobre 2011, data dell'entrata in vigore della nuova ordinanza sul sistema centrale d'informazione (OVIS)¹¹², le autorità svizzere interessate hanno accesso ai dati, foto passaporto incluse, relativi a tutte le persone che fanno una domanda di visto Schengen.

Conformemente all'articolo 17 OVIS il SIC è autorizzato a ricevere, su domanda motivata al DFGP, dati del sistema centrale di informazione visti Schengen. Dato che il programma di ricerca «Foto passaporto» concerne soltanto i cittadini di Stati che abbisognano di un visto Schengen per entrare in Svizzera, il SIC può ottenere dati su queste persone, foto passaporto inclusa, grazie a questo sistema. Il sistema centrale d'informazione visti non permette invece di sapere se una persona sia effettivamente entrata in Svizzera nei sei mesi di validità del suo visto.

4.3.5 Diritto all'informazione di A. L.

Nel suo rapporto ISIS la DelCG aveva descritto diversi problemi intercorsi nel trattamento dei dati concernenti A. L. e nel disbrigo della sua richiesta d'informazione¹¹³.

La trattazione della sua richiesta d'informazione aveva mostrato che le informazioni concernenti A. L. non riguardavano la protezione dello Stato: sono state dunque cancellate conformemente all'articolo 18 capoverso 5 LMSI. Secondo l'articolo 18 capoverso 6 LMSI A. L. aveva il diritto di ottenere informazioni conformemente alla LPD, dato che gli interessi legati al mantenimento della sicurezza interna non esigevano più il mantenimento del segreto.

Conformemente all'articolo 8 LPD ognuno può domandare al detentore di una collezione tutti i dati che lo concernono contenuti nella collezione, comprese le

¹¹² Ordinanza del 6 giu. 2011 sul sistema centrale d'informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS; RS **142.512**).

¹¹³ Trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS). Rapporto della DelCG del 21 giu. 2010 (FF **2010** 6777, 6804).

informazioni disponibili sull'origine dei dati. L'articolo 9 LPD consente tuttavia di limitare questo diritto d'accesso, in particolare se lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, o lo esigono interessi preponderanti di un terzo.

Nel suo rapporto la DelCG aveva constatato che A. L. era stato informato soltanto in sintesi sul contenuto dei dati registrati in ISIS che la concernevano. Secondo la legge avrebbe avuto diritto di ottenere una copia dei dati e delle informazioni che lo concernevano (art. 8 cpv. 5 LPD). L'articolo 9 LPD avrebbe al limite autorizzato il detentore della banca dati a rendere indecifrabili alcuni passaggi. Dato che le informazioni ottenute erano incomplete, la DelCG ha consigliato il 25 giugno 2010 a A. L. di chiedere alla SIC l'adozione di una decisione formale impugnabile mediante ricorso ai sensi dell'articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)¹¹⁴ in combinato disposto con l'articolo 25 LPD.

In seguito A. L. ha presentato una nuova richiesta d'informazione, respinta con decisione formale del 21 ottobre 2010 dal direttore del SIC. Secondo il SIC non era più possibile comunicare informazioni conformemente all'articolo 18 capoverso 6 LMSI in quanto i dati interessati erano già stati cancellati. Di conseguenza la richiesta d'informazione era ormai priva d'oggetto. L'8 dicembre 2010 A. L. ha impugnato questa decisione presso il TAF.

Il 14 giugno 2011 il TAF ha accertato che il SIC aveva sì cancellato la registrazione relativa ad A. L. in ISIS, ma aveva in precedenza effettuato una copia dei dati che la concernevano a destinazione dell'Archivio federale svizzero (AFS). Secondo il SIC per motivi tecnici non era poi stato possibile trasferirli all'AFS.

Nella sua sentenza il TAF afferma che poco importa che i dati in questione fossero già stati versati all'AFS o che il SIC li detenesse ancora sotto forma di copia di salvataggio in attesa di trasmetterli all'AFS: nella sua veste di detentore della banca dati o di servizio offerente i dati all'AFS, il SIC sarebbe stato tenuto ad accedere ai dati concernenti A. L. e, poiché erano stati cancellati in ISIS, di determinare se erano ancora in suo possesso (su un supporto di salvataggio) o se erano già stati trasferiti all'AFS¹¹⁵. Il TAF ha inoltre sottolineato che anche durante il termine di protezione, il servizio mittente può consultare i dati versati quando deve prendere una decisione in merito all'esercizio del diritto d'informazione (art. 14 cpv. 2 lett. d della legge sull'archiviazione¹¹⁶).

Secondo il TAF dopo aver esaminato i dati il SIC avrebbe dovuto decidere se voleva accordare a A. L. un diritto d'accesso integrale o limitato. Il TAF ha chiesto al SIC di rimediare alla sua omissione. Ha dunque annullato la decisione impugnata del 21 ottobre 2010 e ha rinviato la causa al SIC; quest'ultimo ha dovuto inoltre accordare ad A. L. un'indennità per spese ripetibili.

La DelCG aveva già descritto la procedura tecnica di cancellazione e di archiviazione dei dati ISIS nel suo rapporto su ISIS. Un modulo informatico d'ISIS doveva permettere il trasferimento elettronico all'AFS dei dati cancellati in ISIS. La realizzazione di questo programma era stata tuttavia più volte ritardata dopo la messa in servizio di ISIS nel 2005. Nel suo rapporto la DelCG aveva osservato che i dati cancellati si accumulavano in un «cestino» i cui diritti di accesso erano «sempre

¹¹⁴ Legge federale del 20 dic. 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS **172.021**).

¹¹⁵ Sentenza A-8457/2010 del TAF del 14 giu.2011, consid. 3.4.2.

¹¹⁶ Legge federale del 26 giu. 1998 sull'archiviazione (LAr; RS **152.1**).

gestiti dal SAP»¹¹⁷. Come risulta dal rapporto d'ispezione della Vigilanza SI che la Delegazione aveva consultato nell'ambito del suo esame, i diritti d'accesso gestiti dal SAP (e in seguito dal SIC) gli permettevano di ripristinare tutti i dati cancellati che si trovavano nel cestino¹¹⁸.

Facendo seguito alla decisione del TAF, il SIC ha fatto ripristinare i dati concernenti A. L. in ISIS e glieli ha fatti pervenire in forma di copie il 19 agosto 2011. Il SIC ha nel medesimo tempo consegnato copie all'IFPDT e alla DelCG.

Nella decisione allegata il SIC ha informato A. L. che le informazioni erano state limitate, nel senso che l'identità dei terzi, dei collaboratori del SIC e dei servizi cantonali di sicurezza era stata anonimizzata, al pari di alcune informazioni operative tattiche concernenti la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

Quando ha paragonato i documenti inviati ad A. L. con la sua «scheda» iniziale, la DelCG ha notato che diverse dichiarazioni riguardanti persone e organizzazioni che facevano parte della cerchia di A. L. erano state annerite. Secondo la Delegazione questi terzi non avevano tuttavia manifestamente nessun interesse preponderante che esigesse il mantenimento del segreto di queste informazioni nei confronti di A. L. Nell'incarto consegnato ad A. L. anche l'affermazione del servizio di sicurezza del Cantone di Basilea Città del 23 giugno 1998, secondo cui A. L. e suo marito vivevano in un'unione molto libera, era stata annerita. Questa valutazione del servizio cantonale era però già stata resa pubblica – con l'accordo di A. L. – nel rapporto ISIS della DelCG¹¹⁹. Era stata annerita anche la menzione aggiunta alla registrazione concernente A. L. – e già criticata dalla DelCG nel suo rapporto ISIS – secondo cui A. L. era sospettata di appartenere al «black block».

Il 26 agosto 2011 in occasione di un colloquio con il capo del DDPS e con il direttore della SIC, la DelCG ha affrontato la questione delle informazioni fornite ad A. L., ritenute insufficienti dalla Delegazione. Il 1° settembre 2011 A. L. ha ricevuto dal SIC informazioni corrette, che questa volta rispondevano alle esigenze legali.

Nel suo rapporto ISIS la DelCG aveva raccomandato di sostituire il diritto d'accesso indiretto dell'articolo 18 LMSI con un diritto d'accesso differito ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)¹²⁰. Nel suo messaggio aggiuntivo del 27 ottobre 2010 (LMSI II) il Consiglio federale ha proposto un disciplinamento che andava ancora più lontano, introducendo un diritto d'accesso conformemente agli articoli 8 e 9 LPD.

In occasione della sessione estiva del 2011 il Consiglio degli Stati ha deciso di aderire alla proposta del Consiglio federale. Nella sessione autunnale il Consiglio nazionale ha però deciso di mantenere la forma attuale di questo diritto. A titolo di compromesso il Consiglio degli Stati ha in seguito proposto di disciplinare il diritto d'accesso secondo l'articolo 8 LSIP. Nella sessione invernale, su proposta della sua

¹¹⁷ Trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS). Rapporto della DelCG del 21 giu. 2010 (FF **2010** 6777, 6812).

¹¹⁸ «Prüfung der Rechtmässigkeit der Datenbearbeitung im System ISIS-NT «Staatschutz» des DAP» (soltanto in ted.), rapporto d'ispezione della Vigilanza SI del DDPS del 22 mar.2010, pag. 25.

¹¹⁹ Trattamento dei dati nel sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS). Rapporto della DelCG del 21 giu. 2010 (FF **2010** 6777, 6805).

¹²⁰ Legge federale del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS **361**).

Commissione degli affari giuridici, il Consiglio nazionale ha infine deciso di optare per questa soluzione. La raccomandazione della DelCG è stata pertanto attuata.

4.3.6 Protezione dello Stato nei Cantoni

Il 25 agosto 2011 la DelCG ha reso visita al servizio incaricato della sicurezza dello Stato del Cantone di Basilea Campagna. Questa visita si inseriva nell'ambito del seguito dell'ispezione ISIS della DelCG e nel prolungamento delle visite di controllo che la Delegazione aveva fatto nel 2009 agli organi di sicurezza dei Cantoni di Basilea Città, Berna e Ginevra. La visita del 25 agosto 2011 si è svolta in presenza del consigliere di Stato capo del Dipartimento interessato e dell'incaricata cantonale della protezione dei dati.

La Sicurezza cantonale fa parte della polizia cantonale ed è direttamente subordinata al capo della divisione principale di lotta contro la criminalità. Il comando della polizia cantonale controlla e vista tutte le comunicazioni che la Sicurezza cantonale trasmette al SIC. Una Sottocommissione della CdG del Parlamento di Basilea Campagna riceve ogni anno informazioni generali concernenti il numero e il tipo di ricerche.

La Sicurezza cantonale utilizza un proprio sistema di registrazione informatizzata dei dati. Il DDPS ha approvato il regolamento d'esercizio corrispondente nel maggio 2011 (art. 16 cpv. 2 LMSI). Questo regolamento definisce la durata di conservazione (cinque anni) e la procedura di cancellazione dei dati. Tuttavia le registrazioni fatte in ISIS provenienti dal Cantone possono essere ancora consultate da tutti i collaboratori della Sicurezza cantonale per un periodo fino a 15 anni.

Nel 2010 il SIC ha affidato alla Sicurezza di Basilea Campagna 37 mandati. Nei primi otto mesi del 2011 i mandati affidati sono stati soltanto 14. I rappresentanti della Sicurezza cantonale hanno spiegato che le ripercussioni della fusione del SAP con il Servizio informazioni strategico (SIS) gravavano ancora sulle capacità del SIC.

La DelCG ha inoltre appreso che il SIC aveva preso spunto dal rapporto ISIS per affinare la sua procedura di conferimento di mandati ai servizi di sicurezza cantonale. Già nel 2010 il SIC aveva allestito una lista di criteri che permettevano agli agenti cantonali di decidere se una comunicazione rientrava nella protezione dello Stato ai sensi della LMSI e doveva dunque essere trasmessa alla Confederazione. Gli agenti della Sicurezza del Cantone di Basilea Campagna hanno l'impressione che il SIC esamini con molta attenzione le comunicazioni che gli vengono trasmesse e che, se del caso, vi sia un riscontro da parte sua.

L'armonizzazione dei moduli di comunicazione e delle procedure consente ai Cantoni una migliore gestione degli incarti. Secondo i rappresentanti della Sicurezza di Basilea Campagna, per migliorare la gestione degli incarti sarebbe opportuno che nelle circolari inviate a tutti i Cantoni fosse indicato se il SIC si attende o no un riscontro d'informazione. La Delegazione ha comunicato questa richiesta al SIC.

La DelCG ha colto l'occasione della visita per incontrare il presidente e alcuni rappresentanti della CdG del Parlamento del Cantone di Basilea Campagna. Lo scambio di opinioni ha in particolare interessato alcuni aspetti della sorveglianza delle attività che i Cantoni svolgono nel settore della protezione dello Stato. Inoltre il 25 agosto 2011 la Commissione di alta vigilanza del Gran Consiglio del Cantone

di Berna ha pubblicato un esauriente parere giuridico del professor Markus Müller sulla sorveglianza cantonale delle attività di protezione dello Stato¹²¹.

Secondo il parere giuridico le disposizioni della LMSI in materia di sorveglianza sono conformi alla Costituzione federale. Il professor Müller reputa tuttavia che l'ordinanza d'esecuzione del Consiglio federale limiti il diritto delle autorità cantonali di sorveglianza di consultare i dati al di là di quanto permesso dalla LMSI. Egli critica dunque il fatto che, per poter consultare i dati che il Cantone tratta su ordine della Confederazione, l'autorità cantonale di vigilanza debba ottenere l'autorizzazione preventiva del SIC (art. 35a O-SIC). Gli autori ritengono inoltre che la norma che accorda alle autorità federali – in concreto la Vigilanza sulle attività informative interna al DDPS incaricata del controllo amministrativo conformemente all'articolo 8 LSIC – determinati diritti di sorveglianza sui servizi cantonali (art. 33 O-SIC) sia priva di base legale.

4.4 Legalità dell'esperimento pilota del Sistema d'informazione Sicurezza esterna

Nell'ambito dell'esercizio dell'alta vigilanza concomitante, dal 2009 la DelCG verifica l'attuazione del diritto d'esecuzione che disciplina il nuovo servizio di informazione civile elaborato in seguito a un'iniziativa parlamentare della DelCG (Iv. Pa. 07.404). La DelCG si interessa essenzialmente del disciplinamento del trattamento dei dati da parte del SIC. A tale riguardo la nuova banca dati ISAS (Sistema d'informazione Sicurezza esterna) è già stato un punto centrale delle sue attività di alta vigilanza nel 2010.

Dal 21 giugno 2010 il SIC gestisce ISAS sulla base dell'articolo 17 capoverso 1 OSI-SIC, nell'ambito di un esperimento pilota di durata determinata ai sensi di una disposizione speciale della LPD (art. 17a). Un simile esperimento pilota può essere svolto soltanto per sperimentare un nuovo sistema d'informazione prima di istituire e attuare il quadro legale indispensabile al suo esercizio. In mancanza di una base legale che autorizzi lo sfruttamento dei dati, le lesioni della personalità devono essere ridotte all'indispensabile durante la fase pilota. L'IFPDT deve preventivamente approvare le condizioni a cui è vincolato lo svolgimento dell'esperimento pilota.

Dopo che il SIC ha deciso di procedere all'esperimento pilota di ISAS, la DelCG ha dovuto ricordare a più riprese tali condizioni al DDPS. Il 29 giugno 2010 la DelCG ha reso attento il Dipartimento sul fatto che il sistema pilota raccoglieva volumi di dati più importanti di quanti necessario a conseguire l'obiettivo fissato dalla legge, ossia sperimentare il nuovo sistema di informazione prima di elaborare il quadro legale indispensabile alla messa in opera del trattamento dei dati.

Il 25 ottobre 2010 la DelCG ha attirato l'attenzione del capo del DDPS sul fatto che l'ordinanza del Dipartimento emanata il 27 settembre 2010 concernente i campi di dati e le autorizzazioni di consultazione dei sistemi d'informazione ISAS e ISIS¹²², contrariamente a quanto indica il suo titolo non definisce i campi di dati di ISAS. Al

¹²¹ Markus Müller e Christoph Jenni, Kantonale Aufsicht über die Staatsschutzstätigkeit, Università di Berna, 28 mar. 2011.

¹²² Ordinanza del DDPS del 27 set. 2010 concernente i campi di dati e le autorizzazioni di consultazione dei sistemi d'informazione ISAS e ISIS (RS 121.22).